

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2004

del 28 ottobre 2003

Giusta gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e per gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento

Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2004, tutte le rendite superstiti e invalidità il cui versamento è iniziato nel corso dell'anno 2000. Il tasso d'adeguamento è dell'1,7 per cento.

Adeguamenti seguenti

Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati, secondo l'articolo 2 capoverso 1 della citata ordinanza, contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Per il 1° gennaio 2004 non è effettuato *alcun* adeguamento.

28 ottobre 2003

Ufficio federale delle assicurazioni sociali